

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 7 dicembre 2020

Deliberazione n. 2020/34/332

Oggetto: Proposta accordo transattivo - nota Avv. Rosalia Iandiorio + altri del 21 settembre 2020, prot. n. 4931 - Procedura espropriativa e di occupazione immobile insistente nel perimetro ASI - Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sez. II di Salerno R.G. n. 1839/2014 - Sentenza n. 298/2020 del 29.01.2020 (depositata il 26.02.2020) sigg.ri omissis

c/Consorzio ASI di Avellino/Intercostruzioni.r.l. (già Zecchina Costruzioni S.p.a.)/Tecnocostruzioni Costruzioni Generali S.p.a./Comune di Avellino. Provvedimenti.

L'anno duemilaventi, il giorno 07 del mese di dicembre alle ore 11.00 convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

1.	Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2.	Giuseppe Biagio DI IORIO	- Vice Presidente	presente
3.	Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
4.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la relazione del Dirigente Area LL.PP.-Espropriazioni e relativa proposta, che di seguito si riporta:

Premesso che:

- con decreto prot. n. 41878 del 13.10.1994 il Sindaco di Avellino autorizzava il Consorzio ASI di Avelino, e per esso la sua mandataria Zecchina Costruzioni S.p.a., all'occupazione temporanea in via d'urgenza per la durata di trenta mesi dell'intero fabbricato di proprietà dei sigg. omissis (foglio 8, particella 244 e 242) sito in Avellino, Via Campo di Fiume-Pianodardine, e delle annesse superfici pertinenziali, ivi comprese le corti (p.lle 60 e 241) e lo stradone (p.lla 239), occorrenti per la realizzazione del prog. C/2618 (lavori di ammodernamento tecnologico dell'agglomerato industriale di Pianodardine con sistemazione zona per attrezzature pubbliche e centro servizi);
- la presa di possesso avveniva il successivo 23.11.1994;
- i termini ex art. 13 L. 2359/1865 venivano fissati con deliberazione consortile n. 94/10/131 del 20/07/94 in mesi sei ed in mesi trenta per l'inizio ed il completamento delle espropriazioni ed in mesi sei ed in mesi ventiquattro per l'inizio ed il completamento dei lavori, tutti decorrenti dalla data di esecutività della delibera;
- detti immobili venivano successivamente requisiti dal Commissario di Governo con verbale del 13.02.2008, in esecuzione dell'Ordinanza n. 73 emessa dal Commissario Delegato per l'emergenza dei Rifiuti Regione Campania;
- in virtù del mancato perfezionamento del procedimento espropriativo, i sigg.ri con nota dell' 08 novembre 2013, prot. n. 2942 (*consegnata dalla Direzione Generale dell'epoca alla Dirigenza Area Espropriativa soltanto in data 10.04.2014*) diffidavano l'Ente a mezzo dell'Avv. Giovanna Furcolo al risarcimento del danno derivante dalla perdita della disponibilità degli immobili occupati e dall'impossibilità ad usufruire dei benefici ex L. 219/1980;
- successivamente i sigg.ri , con nota acquisita al protocollo consortile n. 1664, il giorno 14 maggio 2014, a mezzo del loro legale, inoltravano richiesta di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 relativamente alla procedura espropriativa in questione;
- con nota del 21 maggio 2014, prot. n. 1708, provvedeva a comunicare agli istanti la data di ritiro della documentazione richiesta;
- in data 04 settembre 2014 veniva notificato al Consorzio ASI di Avellino un ricorso al Tar Campania - sezione di Salerno, con il quale l'avv. Rosalia Iandiorio, in nome e per conto dei propri assistiti sigg.ri in qualità di comproprietari di immobili siti nel Comune di Avellino in località Pianodardine (Av), chiedeva all'Ill.mo On. Tribunale di accertare l'illegittima occupazione dell'immobile insistente nel perimetro dell'ASI di Avellino censita al catasto terreni foglio 8, p.lle 242 e 244 con relative pertinenze, nonché la condanna alla restituzione dell'area illegittimamente occupata ed il risarcimento del danno, anche a mezzo indennizzo (*ex art. 42 bis DPR n. 327 del 2001*);
- con Determinazione Presidenziale n. 33/2014 del 29 settembre 2014, l'avvocato Nicola D'Andrea veniva incaricato di rappresentare e difendere il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino innanzi al TAR Campania sez. Salerno nel giudizio di cui innanzi;
- con nota del 04 marzo 2020, ed acquisita al protocollo consortile n. 1352, il giorno 05 maggio 2020, l'Avv. Rosalia Iandiorio, in nome e per conto dei propri assistiti trasmetteva la Sentenza n. 298/2020 del 29.01.2020 (*depositata il 26.02.2020*) emessa dal TAR Campania - Sezione distaccata di Salerno (*Sezione Seconda*), con la quale l'Onorevole Tribunale Amministrativo, definitivamente pronunciando sul ricorso, ordinava che *"il Comune di Avellino e il Consorzio ASI di Avellino provvedano o alla restituzione, in favore dei ricorrenti, del cespite*

- con nota del 16 settembre 2020, acquisita al protocollo consortile n. 4931, il giorno 21 settembre 2020, i sigg.ri omissis

ciascuno per i diritti di cui è titolare, con riferimento alla sentenza innanzi menzionata, rispetto alla quale il Consorzio prospettava di voler adempiere mediante l'acquisizione dell'area ed il pagamento delle somme di cui all'art. 42 bis T.U. Espropriazioni, con mera finalità di evitare un ulteriore contenzioso proponevano *"la cessione volontaria del cespite in questione, con tacitazione di ogni diritto ad oggi maturato in relazione alla sua occupazione, al corrispettivo di € 70.000,00. A tale somma sono da aggiungere le spese legali, da corrispondersi direttamente al difensore, nella misura, comprensiva degli accessori di legge, di € 3.659,38 già liquidata nella pronunzia del TAR n. 298/2020 del 26.02.2020, nonché di € 5.166,00, corrispondente alle competenze maturate nel corso della successiva fase stragiudiziale, come da nota spese allegata"*;

Vista la relazione del 03.12.2020, prot. n. 6441, con la quale veniva accertata la congruità dell'importo di € 66.000,00, quale corrispettivo per la cessione volontaria del cespite in questione, con tacitazione di ogni diritto ad oggi maturato in relazione alla sua occupazione;
Tanto premesso e considerato, si propone, per quanto di competenza relativamente agli aspetti tecnici, di approvare la proposta transattiva in argomento.

RITENUTO

- di poter condividere e far propria la proposta di transazione nei termini di cui innanzi;
- altresì, da quanto sopra rappresentato, che la proposta transattiva, appare pienamente conforme all'interesse pubblico ed è coerente e vantaggiosa per l'Ente;

CONSIDERATO CHE la grave crisi economica dell'Ente, non consente di procedere alla liquidazione in unica soluzione dell'importo di € 66.000,00 quale corrispettivo per la cessione volontaria dei cespiti in questione;

RITENUTO CHE con la sottoscrizione dell'accordo transattivo con le controparti per l'importo di € 66.000,00 quale corrispettivo per la cessione volontaria dei cespiti in questione, con tacitazione di ogni diritto ad oggi maturato in relazione alla sua occupazione, oltre al pagamento delle spese legali da corrispondersi direttamente al difensore, nella misura, comprensiva degli accessori di legge, di € 3.659,38 già liquidata nella pronunzia del TAR n. 298/2020 del 26.02.2020, nonché di € 5.166,00, corrispondente alle competenze maturate nel corso della successiva fase stragiudiziale, l'Amministrazione Consortile beneficia di un risparmio in termini economici, rispetto alle somme che avrebbe dovuto corrispondere inizialmente alle controparti, e che, pertanto, risulta opportuna e congrua la transazione prospettata;

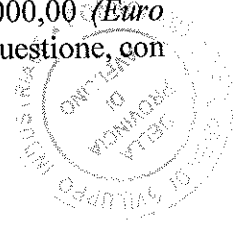
ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della nota del 16 settembre 2020, acquisita al protocollo consortile n. 4931, il giorno 21 settembre 2020, con la quale i sigg.ri

omissis ciascuno per i diritti di cui è titolare, inoltravano la relativa proposta transattiva,

- 3) Di fare propria la proposta del Dirigente Area LL.PP.- Espropriazioni e definire l'accordo transattivo mediante la corresponsione alle controparti dell'importo di € 66.000,00 (Euro sessantaseimila/00) quale corrispettivo per la cessione volontaria del cespite in questione, con



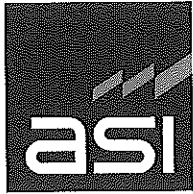


CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

immobiliare di cui in epigrafe, previa restitutio in integrum, ovvero provvedano, alternativamente, da soli o congiuntamente, all'adozione, relativamente al medesimo, irreversibilmente ed illegittimamente trasformato, per ragioni di pubblico interesse, di un decreto, ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, e tanto nel termine perentorio, indicato in parte motiva”;

- con la medesima Sentenza il Tar respingeva *“nei sensi di cui in motivazione, la domanda di risarcimento del danno, connesso alla mancata fruizione del contributo post sisma, ex l. 219/81 e s.m.i., avanzata dai ricorrenti” e condannava “il Comune di Avellino ed il Consorzio ASI di Avellino al pagamento, in solido tra loro e in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge, e li condanna alla restituzione, in favore dei medesimi ricorrenti, del contributo unificato versato; con attribuzione all'Avv. Rosalia Iandiorio, antistataria, ex art. 93.c.p.c.”;*
- con la nota innanzi indicata l'Avv. Rosalia Iandiorio richiedeva al Consorzio di *“far conoscere ai miei assistiti, per il mio tramite, le modalità per ottemperare alla Sentenza del Tar Salerno, dandone comunicazione al mio indirizzo di posta elettronica...”;*
- con nota del 06.03.2020, prot. n. 1398, provvedeva a convocare il legale dell'Ente, avv. Nicola D'Andrea per un preliminare confronto, al fine delle opportune valutazioni e necessarie determinazioni;
- l'avv. Nicola D'Andrea con nota del 10 marzo 2020, acquisita al protocollo consortile n. 1482, il medesimo giorno comunicava che *“a causa delle restrizioni di circolazione dovute al Coronavirus 19 è opportuno e doveroso rinviare l'appuntamento, a data da destinarsi....”* e nel contempo rappresentava che *“la sentenza non è stata da me comunicata in quanto la controparte ha presentato istanza di correzione materiale della sentenza”;*
- con successive note del 17 aprile 2020, prot. 2055 e 30 aprile 2020, prot. 2265, in virtù della Sentenza emessa dal TAR Campania - sezione di Salerno (n. 298/2020 del 29.01.2020 e depositata il 26.02.2020), chiedeva nuovamente all'Avv. D'Andrea *“di voler fornire con sollecitudine.....un parere tecnico espresso e dettagliato in ordine all'opportunità di addivenire ad una transazione”;*
- con nota dell'08 maggio 2020, acquisita al protocollo consortile n. 2405, il giorno 11 maggio 2020, l'Avv. Nicola D'Andrea, in ottemperanza a quanto più volte richiesto, trasmetteva il relativo parere, nel quale dopo ampia disamina della vicenda, concludeva nel seguente modo:
 - *“Sommessamente, si potrebbe, ma solo qualora il Consorzio lo condividesse, avanzare un'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Avellino perché solo a quest'ultimo spettava di concludere il procedimento di esproprio. Tale eventuale azione però necessita di conoscere ed avere la documentazione con la quale si sono succeduti i passaggi e gli eventi che hanno contraddistinto l'esproprio immobiliare. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte si invita, qualora lo riteniate opportuno...a trovare un accordo transattivo con le controparti”;*
- con Provvedimento n. 2020/12/132 del 22 maggio 2020, il Comitato Direttivo, deliberava di *“prendere atto del parere trasmesso dall'Avv. Nicola D'Andrea con nota dell'08 maggio 2020, acquisita al protocollo consortile n. 2405, il giorno 11 maggio 2020” e di “fare propria la conclusione resa dall'Avv. Nicola D'Andrea ed in premessa richiamata, in particolare in merito all'opportunità di trovare un accordo transattivo con le controparti ed invitare il legale dell'Ente a convocare un incontro con le stesse”;*

Dato atto che:



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

tacitazione di ogni diritto ad oggi maturato in relazione alla sua occupazione, in n. 6 (*sei*) rate di pari importo ciascuna, come di seguito specificato:

- 1) Rata n. 1 per € 11.000,00, da pagare entro il 31 gennaio 2021;
- 2) Rata n. 2 per € 11.000,00, da pagare entro il 28 febbraio 2021;
- 3) Rata n. 3 per € 11.000,00, da pagare entro il 31 marzo 2021;
- 4) Rata n. 4 per € 11.000,00, da pagare entro il 30 aprile 2021;
- 5) Rata n. 5 per € 11.000,00, da pagare entro il 31 maggio;
- 6) Rata n. 6 per € 11.000,00, da pagare entro il 30 giugno;

autorizzando sin d'ora l'Ufficio Contabile a provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore degli aventi diritto alle scadenze suindicate;

- 4) Di corrispondere le spese legali direttamente al difensore, nella misura, comprensiva degli accessori di legge, di € 3.659,38 già liquidata nella pronunzia del TAR n. 298/2020 del 26.02.2020, nonché di € 5.166,00, corrispondente alle competenze maturate nel corso della successiva fase stragiudiziale, in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, autorizzando l'Ufficio Contabile a provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento previo acquisizione di regolare documento fiscale;
- 5) Il trasferimento del cespite in questione avverrà mediante atto notarile con relative spese a carico del Consorzio, ed a tal fine il Presidente del Consorzio ASI di Avellino è autorizzato a sottoscrivere lo stesso, dando fin da ora per rato e valido il suo operato.
- 6) Di procedere, in virtù della condanna in solido tra il Comune di Avellino ed il Consorzio ASI al pagamento delle spese legali (*determinate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge ed il contributo unificato versato – per un importo complessivo di € 3.659,38*) di cui alla Sentenza del TAR Campania - sezione di Salerno (II Sezione) n. 298/2020 del 26.02.2020, a richiedere a detto Comune il rimborso della quota parte pari al 50% delle spese legali che verranno pagate in virtù della transazione suddetta in favore dell'avv. Rosalia Iandiorio, antistataria.

Consorzio ASI

